

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca**

(Causa C-19/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Dazi doganali dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)

(2007/C 315/05)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N.B. Rasmussen, G. Wilms e H.-P. Hartvig, agenti)

Convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE e artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9) — Responsabilità finanziaria degli Stati membri per le risorse proprie — Mancato pagamento alla Commissione della somma di DKK 18 687 475 che le autorità doganali hanno erroneamente omesso di riscuotere come dazi doganali presso un'impresa

Dispositivo

- 1) Il Regno di Danimarca, non avendo provveduto a mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee risorse proprie per un importo di DKK 18 687 475 maggiorato degli interessi di mora calcolati a decorrere dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
- 2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16 aprile 2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale civile e penale di Forlì) — Procedimento penale a
carico di Karl Josef Wilhelm Schwibbert**

(Causa C-20/05) ⁽¹⁾

(Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su dischi compatti commercializzati — Nozione di «regola tecnica»)

(2007/C 315/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile e penale di Forlì

Imputato nella causa principale

Karl Josef Wilhelm Schwibbert

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile e penale di Forlì — Interpretazione degli artt. 3 CE e 23-27 CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) — Compatibilità di una legge nazionale che impone l'apposizione su ogni supporto di opere cinematografiche o audiovisive commercializzato della sigla dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev'essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2007.